

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FAVILLA, BERLANDA, PINTO, DE CINQUE,
BUSSETI, COVIELLO, D'AMELIO, SALERNO, AZZARÀ, SANTALCO e
COLOMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1988

Norme sull'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della
professione di dottore commercialista

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di regolamentare l'organizzazione degli albi professionali muove dal presupposto che non si deve consentire ai privati una piena autonomia nell'esercizio delle attività che rivestono un interesse pubblico.

Per quanto concerne i dottori commercialisti, la disciplina, abbastanza recente, risulta dalla combinazione delle norme emanate nell'arco di tempo tra il 1929 ed il 1957.

In base alle attuali disposizioni può esercitare l'attività di dottore commercialista il laureato in economia e commercio che abbia sostenuto gli esami di Stato e sia iscritto all'albo, tenuto e controllato dall'ordine professionale. Questo, organizzato su base territoriale, fa capo ad un consiglio nazionale

costituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il presente disegno di legge modifica, limitatamente ai dottori commercialisti, il decreto ministeriale del 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1957, n. 271, che, in raccordo con la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, regola in modo unitario gli esami di Stato, ignorando le specifiche esigenze delle singole professioni.

Su questo punto nevralgico da tempo si polemizza e si discute.

È comunque incontestabile che la normativa vigente, nella sua genericità, ha contribuito non poco al progressivo scadimento di alcuni ordini professionali il cui accesso non è stato preceduto da una concreta verifica della

preparazione tecnica e culturale del candidato.

Gli esami di Stato devono effettivamente dimostrare che chi li sostiene abbia i requisiti formali, scientifici e soprattutto tecnico-pratici per poter autonomamente esercitare la professione.

Pertanto essi hanno una giustificazione logica nella misura in cui riescono a realizzare i due fini istituzionali: la tutela della dignità e della levatura professionale degli iscritti all'albo ed una garanzia concreta per la collettività sulla preparazione di coloro ai quali essa si affida.

Si ritiene che questi obiettivi possano essere più agevolmente raggiunti condizionandoli ammissione agli esami di Stato ad un periodo di tirocinio svolto dal candidato e alla sua conoscenza di alcune materie fondamentali per l'esercizio della professione.

Il praticantato non rappresenta peraltro una novità nella normativa sugli esami di Stato. Il decreto ministeriale del 9 settembre 1957 prescrive, negli articoli 4 e 5, il compimento di un periodo di tirocinio per l'esercizio delle attività di medico chirurgo e di veterinario.

Per analoghi fini, anche se con diversa regolamentazione, è stata da tempo istituita la pratica ai fini degli esami per procuratore legale.

Questa innovazione risponde all'esigenza di qualificare chi, fino alla laurea, si è accostato alle materie professionali in modo teorico senza mai vederne l'applicazione pratica. In base a criteri di sussidiarietà, l'articolo 2 della proposta prevede l'istituzione di corsi, presso un consiglio dell'ordine, alternativi al tirocinio pratico.

La prescrizione della conoscenza di alcune materie, considerate fondamentali ed elencate all'articolo 3, non deve essere considerata una indebita intromissione nella libertà di scelta dei piani di studi universitari.

L'acquisizione di esse, se può non essere indispensabile ai fini del conseguimento della laurea, è invece necessaria per chi è chiamato a svolgere, anche in base alle più recenti disposizioni legislative, compiti di tecnica contabile e di bilancio, di controllo e di certificazione di esso, di analisi finanziarie e di *marketing*, di interpretazione ed applicazione di norme di diritto commerciale, finanziario e tributario.

Ciò spiega perchè nell'elencazione di cui all'articolo 3 sono state tenute presenti tutte le discipline che assumono importanza fondamentale ai fini di una idonea formazione professionale, nonchè dell'esercizio della professione di dottore commercialista, ivi comprese quelle discipline che, presentando un adeguato grado di autonomia rispetto ai più ampi insegnamenti nel cui ambito si iscrivono, richiedono una conoscenza specifica e un particolare approfondimento.

Il terzo punto innovatore della proposta è costituito dalla istituzione di un registro speciale dei praticanti; questo si inserisce nella logica di una verifica attenta e scrupolosa, da parte del Consiglio dell'ordine, dei requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di Stato.

Il disagio della categoria dei dottori commercialisti nei confronti della più attuale normativa costituisce un sintomo significativo del malessere esteso ad altri ordini professionali. Da più parti sono rivolte istanze perchè si proceda ad una revisione globale di tutto il sistema delle libere professioni. Mentre si auspica che questa esigenza sia soddisfatta entro breve tempo, non si è ritenuto di indugiare oltre nel presentare un disegno di legge che affronti i problemi di una professione sulla cui utilità sociale non può essere avanzato alcun dubbio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono ammessi agli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista coloro che siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1952, n. 1067, e che abbiano compiuto tre anni di tirocinio, su materie rientranti nell'oggetto della professione, nei modi indicati dagli articoli 5, 6 e 7, presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.

Art. 2.

1. Ha valore equivalente a quello del tirocinio pratico di cui all'articolo 1 l'aver frequentato un apposito corso istituito presso un ordine dei dottori commercialisti, opportunamente autorizzato dal Consiglio nazionale dell'ordine, cui competerà regolare le relative modalità di svolgimento.

2. La durata del corso non dovrà essere inferiore a due semestri.

Art. 3.

1. L'ammissione alla pratica o alla frequenza ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è consentita a coloro che, nel corso degli studi per il conseguimento del titolo richiesto, abbiano superato gli esami sulle seguenti materie:

- a) istituzioni di diritto privato;
- b) diritto commerciale (o diritto delle imprese e delle società commerciali);
- c) diritto fallimentare;
- d) ragioneria generale;
- e) ragioneria applicata;
- f) tecnica bancaria e professionale;
- g) tecnica industriale e commerciale (o economia delle aziende industriali ed economia delle aziende commerciali);
- h) economia politica;
- i) diritto tributario.

2. Gli esami di cui al comma 1 che non siano stati sostenuti durante il corso degli studi possono essere sostenuti anche posteriormente alla laurea, presso l'università o l'istituto ove sia stato conseguito il titolo.

Art. 4.

1. Presso ogni ordine dei dottori commercialisti è istituito un registro speciale dei praticanti, nel quale vanno iscritti, a domanda, coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, intendono conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5.

1. La domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti deve essere presentata al consiglio dell'ordine della circoscrizione nella quale il richiedente risiede, corredata dai certificati dimostranti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e di una dichiarazione del dottore commercialista di ammissione alla frequenza del suo studio ai fini della pratica.

2. Nella ipotesi prevista dall'articolo 2 il consiglio dell'ordine rilascia un certificato di avvenuta iscrizione al corso.

Art. 6.

1. Il consiglio dell'ordine delibera sulla domanda nel termine di trenta giorni dalla presentazione.

2. Avverso il rifiuto, motivato, è ammesso il ricorso presso il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti nel termine di trenta giorni. Il periodo di pratica di cui all'articolo 1 si computa dal giorno della delibera consiliare.

Art. 7.

1. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato il praticante dovrà presentare al consiglio

dell'ordine nel cui registro è iscritto un certificato attestante il tirocinio compiuto a norma dell'articolo 1, firmato dal dottore commercialista, nonché una relazione, dallo stesso controfirmata, sulle più importanti materie trattate.

Art. 8.

1. Il consiglio dell'ordine, esaminata la documentazione, rilascia un certificato di compiuta pratica o un certificato di frequenza, nell'ipotesi di cui all'articolo 2.

2. Contro il rifiuto, motivato, è ammesso ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti nel termine di trenta giorni.

Art. 9.

1. In caso di cambiamento di residenza, l'interessato può richiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti presso l'ordine della circoscrizione nella quale si trova la nuova residenza, mantenendo l'anzianità della precedente iscrizione.

Art. 10.

1. Il praticante è soggetto alle norme sull'ordinamento della professione di dottore commercialista, in quanto applicabili.

Art. 11.

1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione si svolgono su base nazionale e sono costituiti da prove scritte e da una prova orale.

2. Le prime consistono nello svolgimento di due temi di carattere pratico, formulati dal Ministero della pubblica istruzione, per tutte le sedi di esame, in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) tecnica commerciale, tecnica industriale, tecnica bancaria, ragioneria generale, ragioneria applicata e tecnica professionale;

b) istituzioni di diritto privato, diritto commerciale e fallimentare, scienza delle finanze e diritto tributario.

3. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè sui principi di economia politica, politica economica, istituzioni di diritto pubblico, diritto processuale civile e diritto del lavoro.

Art. 12.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione deve apportare le necessarie modifiche di regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 3.